

Edizione di venerdì 28 dicembre 2018

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi a supporto del Piano Impresa 4.0 nel D.D.L. di Bilancio

di **Debora Reverberi**

CONTROLLO

Le carte di lavoro del revisore – II° parte

di **Francesco Rizzi**

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative

di **Gennaro Napolitano**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La gestione dei contratti di leasing nell'affitto di azienda

di **Fabio Landuzzi**

IVA

Le regole da seguire per l'esterometro

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

La scissione non proporzionale non è (più) elusiva

di **Fabio Giommoni**

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi a supporto del Piano Impresa 4.0 nel D.D.L. di Bilancio

di **Debora Reverberi**

Il disegno di Legge di Bilancio 2019, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati l'8.12.2018 e successivamente modificato dal Senato il 23.12.2018, contiene **importanti misure agevolative a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0"**.

Trattandosi ad oggi di un disegno di legge da sottoporre all'approvazione della Camera dei Deputati entro il 31.12.2018, **le principali novità qui riepilogate potrebbero essere modificate anche in misura sostanziale in sede di approvazione definitiva della Legge**.

Il disegno di Legge di Bilancio 2019 contiene le seguenti **misure volte a sostenere le direttrici chiave del Piano Nazionale Impresa 4.0, quali investimenti innovativi e competenze**:

- **proroga con modifiche dell'iperammortamento** per beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0;
- **proroga con modifiche del credito d'imposta R&S**;
- **proroga con modifiche del credito formazione 4.0**;
- **introduzione del voucher innovation manager**.

Il quadro degli incentivi fiscali a supporto della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane con le principali novità è di seguito schematizzato:

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Articolo 1, commi dal 60 al 65 e comma 229, D.D.L. di Bilancio 2019 | Iperammortamento | Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019 ed entro il 31.12.2020 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2019: |
|---|-------------------------|--|

1. Ordine accettato dal fornitore
2. Pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Conferma dell'applicabilità dell'agevolazione ai soli **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Italia**.

Introduzione di una **maggiorazione del costo di acquisizione del bene a scaglioni decrescenti** al crescere dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati in un periodo d'imposta, **valevole solo per gli investimenti effettuati dal 2019**:

| Ammontare degli investimenti effettuati nel periodo | Misura dell'incremento del costo di acquisizione del bene |
|---|---|
| Fino a euro 2.500.000 | 170 % |
| Da euro 2.500.001 a euro 10.000.000 | 100 % |
| Da euro 10.000.001 a euro 20.000.000 | 50 % |
| Da euro 20.000.001 | 0 % |

Proroga iperammortamento per beni immateriali *stand alone* di cui all'elenco dell'[allegato B](#) della L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), successivamente integrato l'[articolo 1, comma 32, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018), con una maggiorazione del costo del **40%.**

Inclusione fra il costo di acquisizione dei beni immateriali dell'allegato B dei **canoni di accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing***, per la quota di competenza dell'esercizio.

Conferma dell'esclusione, dall'ambito applicativo oggettivo, dei seguenti beni:

- beni con **coefficiente di ammortamento < 6,5 %** ai sensi del D.M. 31.12.1988;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni dell'[allegato 3](#) alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).**

Conferma sia degli adempimenti documentali di cui all'[articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#), sia dell'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#).

Conferma dell'irrilevanza della maggiorazione del costo ai fini della determinazione degli acconti d'imposta dovuti per il periodo in corso al 31/12/2019 e per quello successivo.

Articolo 1, **Credito d'imposta**
commi dal 70 **R&S**
al 72, D.D.L. di

Seminario di specializzazione

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Le carte di lavoro del revisore – II° parte

di **Francesco Rizzi**

Per quanto concerne le “**finalità**” delle **evidenze documentali** del lavoro svolto, il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230** chiarisce che lo **scopo** principale delle “**carte di lavoro**” è quello di fornire:

- evidenza degli **elementi a supporto** delle **conclusioni** del revisore;
- evidenza che il **lavoro di revisione** sia stato **pianificato** e svolto in **conformità** ai **principi di revisione** ed alle **norme** di legge e **regolamentari** di riferimento.

Le carte di lavoro sono altresì utili al perseguimento di **ulteriori finalità**, tra le quali:

- poter **dimostrare** la bontà del lavoro svolto ai fini della **tutela** della sfera **professionale** e **patrimoniale** del revisore, nel caso in cui esso dovesse subire delle **azioni di responsabilità**;
- **formalizzare** l'attività svolta da un eventuale **team di revisione**;
- **mantenere** delle evidenze documentali utili anche per i **futuri** incarichi di revisione;
- **permettere** lo svolgimento del **riesame** del lavoro, anche ai fini del sistema di **controllo interno della qualità** (in conformità al **principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1**);
- **consentire** l'esecuzione dei **controlli esterni sulla qualità** del lavoro di revisione (a cura del **MEF** e dei soggetti da esso **incaricati**).

Il suddetto principio di revisione chiarisce inoltre che ai fini del **controllo esterno** della qualità del lavoro svolto, i **lavori “non documentati”** equivalgono a **procedure “non eseguite”**. Al **paragrafo A5** del principio viene infatti specificato che “*Le **spiegazioni verbali** da parte del revisore **non** rappresentano per se stesse un **supporto adeguato** a comprovare il **lavoro** di revisione svolto o le **conclusioni** raggiunte ma possono essere utilizzate per **spiegare** o **chiarire** le informazioni contenute nella **documentazione** della revisione*”. Le **spiegazioni verbali** hanno dunque una **valenza** solamente **esplicativa** del lavoro ma **non probativa**.

In ordine alla **forma**, al **contenuto** e all'**ampiezza** delle carte di lavoro, il suddetto principio di revisione dispone altresì che la **documentazione** della revisione debba essere **idonea** a consentire ad un “**revisore esperto**”, che **non** abbia alcuna cognizione dell'incarico, di **comprendere**:

- la **natura**, la **tempistica** e l'**estensione** delle procedure di revisione svolte e la loro **conformità** ai **principi di revisione** ed alle norme di legge e **regolamentari** di

riferimento;

- i **risultati** delle procedure svolte e gli **elementi probativi** acquisiti;
- gli **aspetti significativi** emersi, le **conclusioni** raggiunte e i **giudizi significativi** formulati dal revisore.

È inoltre previsto che il revisore debba:

- **predisporre** la documentazione in modo **tempestivo**;
- indicare **chi** ha svolto il lavoro di revisione ed in quale **data** è stato **completato**;
- indicare **chi** ha **riesaminato** il lavoro ed in quale **data**;
- indicare **in che modo** ha risolto le eventuali **incoerenze**

La **forma**, il **contenuto** e l'**ampiezza** delle carte di lavoro **dipenderanno** inoltre dalla **dimensione** e dalla **complessità** dell'**impresa** assoggettata a revisione, nonché da fattori legati ai **rischi identificati** e alla **natura** ed **estensione** delle **procedure** di revisione da svolgere.

In particolare, per le **imprese di minori dimensioni**, il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230**, specifica (cfr. **paragrafo A16**) che “La **documentazione** della revisione nel caso di imprese di **dimensioni minori** è generalmente **meno ampia** di quella prevista per le imprese di **maggiori dimensioni**.”

*Inoltre, nel caso di una revisione contabile in cui il **responsabile** dell'incarico svolga il lavoro **per intero**, la documentazione **non** includerà **aspetti** che sarebbero stati documentati unicamente al fine di informare o di dare istruzioni ai membri del **team di revisione**, ovvero per comprovare il **riesame** effettuato da altri membri del team (ad esempio, **non** vi saranno aspetti da documentare relativi alle **discussioni** o alla **supervisione** del lavoro del team di revisione).*

*Ciononostante, il **responsabile** dell'incarico, opera in **conformità** alla regola del paragrafo 8, che richiede di predisporre la **documentazione** della revisione in modo che possa essere **compresa** da un **revisore esperto**, poiché tale documentazione può essere sottoposta al **riesame** di soggetti **esterni** per finalità di **vigilanza** o per **altre finalità**”.*

Sempre in riferimento alla revisione legale nelle imprese di **minori dimensioni**, si specifica ulteriormente che, nonostante nella maggior parte dei casi **non** sorga la necessità di “**riesame**” del lavoro a causa del fatto che la revisione viene fatta **interamente** dal **responsabile** dell'incarico, è in ogni caso “**buona prassi**” operare comunque un “**auto-riesame**” del lavoro, al fine di potersi maggiormente sincerare della **completezza** e della **bontà** del lavoro svolto, nonché di **provvedere**, se del caso, alle necessarie **rettifiche** o **integrazioni**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative

di **Gennaro Napolitano**

La **definizione** di **start-up innovativa** è contenuta nell'[articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012](#), a mente del quale è tale la **società di capitali**, costituita **anche** in forma **cooperativa**, le cui **azioni** o **quote** rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un **mercato regolamentato** o su un **sistema multilaterale di negoziazione** e che possiede i seguenti **requisiti**:

- è costituita da non più di **sessanta mesi**,
- è **residente in Italia** o in uno degli **Stati membri dell'Unione europea** o in **Stati** aderenti all'**Accordo sullo spazio economico europeo**, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia,
- a partire dal secondo anno di attività, il **totale del valore della produzione annua**, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro**,
- **non distribuisce**, e non ha distribuito, **utili**,
- ha, quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente**, lo **sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione** di **prodotti** o **servizi innovativi** ad alto valore tecnologico,
- la sua costituzione non deve essere il frutto di **fusione**, **scissione** societaria o **cessione di azienda** o di **ramo di azienda**.

La società, inoltre, deve possedere **almeno uno** dei seguenti **ulteriori requisiti**:

- le **spese in ricerca e sviluppo** devono essere uguali o superiori al **15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione,
- deve impiegare come **dipendenti** o **collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di **laurea** e che abbia svolto, da almeno tre anni, **attività di ricerca** certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di **laurea magistrale**,
- deve essere **titolare** o **depositaria** o **licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il legislatore ha previsto specifiche **agevolazioni fiscali** a favore dei soggetti che **investono** nel **capitale** di una **start-up innovativa**. Tali benefici, disciplinati dall'[articolo 29 D.L. 179/2012](#), sono stati **potenziati** dalla legge di bilancio per il 2017 ([articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#)).

A favore dei **soggetti Irpef** (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all'[articolo 5 Tuir](#), residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata – [circolare 16/E/2014](#)) è prevista una **detrazione** pari al **30%** (*19% fino al 2016*) della **somma investita** nel capitale sociale di una o più start-up innovative **direttamente** ovvero per il tramite di **organismi di investimento collettivo del risparmio** che investano **prevalentemente** in start-up innovative.

L'**investimento massimo detraibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **euro 1.000.000** (*500.000 fino al 2016*) e deve essere mantenuto per **almeno tre anni**. L'eventuale **cessione**, anche parziale, dell'investimento **prima** del decorso di tale termine, comporta la **decadenza** dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di **restituire** l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i soci di **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice** l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato **in proporzione** alle rispettive **quote di partecipazione** agli utili e il limite previsto dalla norma si applica in relazione al conferimento in denaro effettuato dalla società ([articolo 4, comma 1, D.I. 25.02.2016](#)).

Inoltre, qualora la **detrazione** sia di **ammontare superiore all'imposta lorda**, l'**eccedenza** può essere portata in detrazione dall'Irpef dovuta nei periodi di imposta **successivi**, ma **non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare ([articolo 4, comma 2, D.I. 25.02.2016](#)). Si ritiene che possano beneficiare dell'agevolazione anche le **società semplici**, le **società equiparate a quelle di persone** (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), nonché le **imprese familiari** ([circolare 16/E/2014](#)).

A favore dei **soggetti Ires**, invece, il legislatore ha previsto una **deduzione** dal reddito imponibile in misura pari al **30%** (*20% fino al 2016*) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative **direttamente** ovvero per il tramite di **organismi di investimento collettivo del risparmio** o **altre società** che investano **prevalentemente** in start-up innovative.

L'**investimento massimo deducibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **euro 1.800.000** e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Anche in tale ipotesi, l'eventuale cessione, totale o parziale, dell'investimento, prima del decorso del termine fissato dal legislatore, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Qualora la **deduzione** sia di **ammontare superiore** al reddito complessivo dichiarato,

l'**eccedenza** può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta **successivi**, ma **non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare (**articolo 4, comma 4, D.I. 25.02.2016**).

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La gestione dei contratti di leasing nell'affitto di azienda

di **Fabio Landuzzi**

Quando un'**azienda**, oppure un **ramo di azienda**, oggetto di **affitto** ha, fra i suoi componenti, uno o più **contratti di leasing finanziario**, in modo particolare quando l'oggetto di detto contratto è un **immobile strumentale** per l'esercizio dell'impresa da parte del compendio aziendale affittato, si pongono **temi contabili e fiscali** tutt'altro che agevoli da risolvere.

La prima questione preliminare per l'affittuario è decidere se conviene **includere** il contratto di leasing **nel contratto di affitto di azienda**, oppure se lasciarlo **al di fuori del contratto** stesso. In questo secondo caso, però, se l'immobile condotto in leasing finanziario dall'affittante è strumentale all'esercizio dell'attività del compendio locato, occorre comunque trovare una soluzione alternativa per **dotare l'affittuario dell'uso** legittimo di questo immobile.

Una **prima soluzione** potrebbe essere la **locazione del fabbricato** da parte del locatario finanziario, nonché affittante dell'azienda, mediante un **contratto di locazione a latere**; una **seconda soluzione** potrebbe essere quella di **prevedere nell'oggetto del contratto di affitto** dell'azienda il **diritto dell'affittuario ad utilizzare l'immobile**, con conseguente inclusione di tale valore nella quantificazione del canone di affitto dell'azienda.

In ogni caso, enucleare il contratto di leasing dal contratto di affitto di azienda può avere delle **controindicazioni**.

Da una parte, potrebbe esservi un **divieto esplicito** previsto nel contratto di locazione finanziaria a concedere in **sublocazione** lo stabile; inoltre, quando il locatario finanziario, nonché affittante dell'azienda, fosse in situazione di **crisi finanziaria**, l'affittuario potrebbe vedere riflettere a suo danno le conseguenze dell'eventuale sopraggiungere dell'insolvenza, con evidenti inefficienze sull'esercizio della propria impresa.

Non ultimo, ove il **locatario finanziario** fosse un'**impresa individuale** e l'affitto riguardasse **l'intera azienda**, questi cesserebbe la propria natura di imprenditore con **effetti sia ai fini Iva** – indetraibilità dell'Iva assolta sulle fatture del leasing – e sia riguardo alla **deducibilità dei canoni di leasing** nella determinazione del reddito "diverso" prodotto dai canoni di affitto dell'azienda.

E se allora il **leasing immobiliare** viene **incluso** nei contratti facenti parte dell'azienda o del ramo di azienda affittati?

In questo caso, occorre prestare **attenzione ad alcuni aspetti** negoziali, contabili e fiscali.

In primo luogo, è agevole osservare che, come noto, nel pagamento del **canone di leasing** è inclusa una **doppia anima**: una parte è infatti corrisposta per il **godimento del bene**, e questa è normale che resti a carico dell'affittuario dell'azienda poiché è colui che dall'uso dell'immobile trae il beneficio nell'esercizio dell'impresa, ma ciò può avvenire tenendone conto nella **negoiazione del canone di affitto** dell'azienda.

Vi è poi una **seconda parte del canone** che in realtà sottende una quota del "valore" e quindi del "**prezzo**" per il **futuro acquisto** della proprietà dell'immobile, ed è perciò buona norma regolare nel contratto di affitto le modalità con cui questa quota verrà **riversata dall'affittante all'affittuario** nel caso in cui al termine della durata dell'affitto l'azienda fosse restituita al suo proprietario.

Passando agli **aspetti fiscali**, un primo tema riguarda la **deducibilità dei canoni di leasing** per l'affittuario; l'unica avvertenza qui è di fare **attenzione all'attività svolta** da costui per avere riguardo ai **coefficienti di ammortamento** ex **D.M. 31/12/1988** ove fossero diversi da quelli dell'affittante, ai fini della **verifica delle condizioni di cui all'[articolo 102, comma 7, Tuir](#)**.

Un secondo aspetto fiscale riguarda la **fattispecie regolata dall'[articolo 88, comma 5, Tuir](#)**, ossia la **sopravvenienza attiva imponibile** nei casi di **cessione di contratti di leasing**.

Parrebbe tuttavia che tale fattispecie non si verifichi nel caso di cui si tratta, in quanto **non si realizza una cessione** del contratto, bensì solo un suo **trasferimento temporaneo** per via dell'affitto dell'azienda.

Semmai il tema potrebbe porsi quando, in corso di affitto, l'azienda fosse invece **acquistata dall'affittuario**; tuttavia, anche in questa circostanza, di tale componente si dovrebbe **tenere conto nel prezzo di cessione dell'azienda** e perciò non dovrebbe essere rilevata una sopravvenienza attiva autonoma ma essa sarebbe parte integrante della **plusvalenza realizzata** dal cedente.

Un'ultima questione riguarda il trattamento da riservare all'eventuale **maxicanone pagato dall'affittante** e oggetto di **risconto attivo** nella sua contabilità.

La soluzione più idonea pare essere quella di conservare questa posta nel **bilancio dell'affittante** il quale continuerà perciò a riversare il **risconto** nel corso della durata del contratto, anche se questi non ne è più il fruitore durante l'affitto dell'azienda.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Le regole da seguire per l'esterometro

di **EVOLUTION**



Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica P.A., anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati (FeB2B).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce le linee guida da seguire per la trasmissione dell'esterometro.

Gli **operatori Iva residenti** devono trasmettere le seguenti informazioni delle operazioni di **cessione** di beni e di **prestazione** di servizi **effettuate** e **ricevute** dal 1° gennaio 2019 verso e da soggetti **non stabiliti** nel territorio dello Stato:

- i dati identificativi del **cedente/prestatore**;
- i dati identificativi del **cessionario/committente**;
- la **data** del **documento** comprovante l'operazione;
- la **data** di **registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il **numero** del documento;
- la **base imponibile**;
- l'**aliquota** Iva applicata e l'**imposta** ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia** dell'operazione.

Si ricorda che un soggetto passivo è **stabilito** nel territorio dello Stato quando è ivi **domiciliato** o ivi **residente**, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la **stabile organizzazione Iva** in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute ([articolo 7, comma 1, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#)).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo *status* di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” **identificato direttamente** o ha nominato un **rappresentante Iva** italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento

282/2011, *“il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia”*.

La comunicazione è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**. La ragione consta nel fatto che i **dati** di queste operazioni sono **già in possesso dell'Agenzia delle entrate**, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal Sdl. Diventa, quindi, preziosa la possibilità di **emettere fattura elettronica** anche per le operazioni attive effettuate con **controparti non residenti**, proprio al fine di **evitare la trasmissione mensile dell'esterometro**.

Al riguardo, si ricorda che con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto *“la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”*.

Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un **rappresentante fiscale** invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle **FAQ** dedicate alla fatturazione elettronica si legge che *“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero **rappresentante fiscale**), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”*.

Peraltro, nell'occasione l'Agenzia ha altresì precisato che *“Qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la **fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva identificato**, riportando in fattura il **numero di partita Iva italiano** di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “**codice destinatario**” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il **codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”)** da indicare allorquando la fattura venga emessa **direttamente al soggetto non residente**.*

La **circolare di Assonime n. 26/2018** ha confermato la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti **non residenti privi di una partita Iva italiana**. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le **cessioni all'esportazione**, le **cessioni intracomunitarie**, i **servizi intracomunitari**, le **cessioni di immobili ubicati in Italia**, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta.

In sostanza, è possibile affermare che, dal **lato attivo** della fatturazione, ci sono gli strumenti per **evitare la trasmissione dell'esterometro**.

Invece, ad oggi, **non è possibile evitare l'invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni**; difatti, in base a una FAQ dell'Agenzia, *"Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015"*.

La trasmissione telematica ha **cadenza mensile**, atteso che deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**. Per data di ricezione si intende la data di **registrazione** dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

I **soggetti residenti esonerati** dall'obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro. Trattasi:

- di coloro che applicano il **regime di vantaggio** (cd. minimi)
- dei contribuenti **forfetari**;
- dei **produttori agricoli** in regime di esonero;
- dei soggetti passivi che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale**;
- di coloro che sono tenuti all'**invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al **solo periodo d'imposta 2019** e alle **sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

La scissione non proporzionale non è (più) elusiva

di **Fabio Giommoni**

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 49/2018”

Con una serie di risposte a interpelli pubblicate tra ottobre e novembre 2018 l'Agenzia delle entrate sembra aver definitivamente “sdoganato” la scissione non proporzionale e asimmetrica.

I pregiudizi di elusività dell'operazione in oggetto paiono infatti in gran parte superati, anche grazie alla nuova disciplina dell'abuso del diritto prevista dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

In particolare, vengono considerate non elusive anche scissioni non proporzionali che comportano l'assegnazione di patrimoni costituiti da singoli beni immobili e non solo da rami d'azienda. Non viene inoltre ribadito il “divieto” di cedere le partecipazioni delle società risultanti dalla scissione. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “La circolare tributaria n. 49/2018?”](#)

Normativa e prassi in sintesi

Giurisprudenza in sintesi

Focus

“Le regole per il versamento dell'acconto Iva” di *Alessandro Perini*

Accertamento

“Le modalità di gestione delle rimanenze incide sui presupposti per l'accertamento delle imprese minori” di *Gianfranco Antico*

Operazioni straordinarie

“La scissione non proporzionale non è (più) elusiva” di *Fabio Giommoni*

Iva

“Le “soluzioni rapide” approvate dal Consiglio europeo” di *Marco Peirola*

Dogane

“La nozione di origine delle merci doganali e la corretta indicazione sui prodotti importati” di *Caterina Bruno*

Fatturazione elettronica

“Fattura elettronica: gli intermediari e le deleghe” di *Fabrizio Fusconi e Augusto Gilioli*

Il caso risolto

“Il reverse charge si applica anche sugli interventi che riguardano l'esterno dell'edificio e le pertinenze” di *Centro studi tributari*

Scadenzario

Principali scadenze dal 1° al 15 gennaio 2019



LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

IN OFFERTA PER TE € 143 + IVA anziché € 220 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA